



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
ALBERTO PAZZI	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

Concordato
preventivo –
Credito Invitalia
S.p.A. – Fondo
Patrimonio PMI –
Trattamento
Ud. 29/4/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18181/2024 R.G. proposto da
**INVITALIA, Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.**, elettivamente
domiciliata in Roma, via Po n. 24, presso lo studio dell’avv.
Guido Buffarini Guidi, che la rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

Antress Industry S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma,
via Paisiello n. 6, presso lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici,
rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Ercolino Novarese e
Giulio Bergomi

- controricorrente -

e nei confronti di

Agenzia delle Entrate

- intimata -



avverso la sentenza n. 1544/2024 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 22.7.2024;

udita la relazione svolta, all'udienza del 29.4.2026, dal Consigliere Andrea Zuliani;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Fichera;

uditi l'avv. Guido Guidi Buffarini e l'avv. Andrea Ercolino Novarese.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Modena omologò il concordato preventivo in continuità proposto ai suoi creditori da Antress Industry S.p.A.

Contro la sentenza del tribunale presentarono reclamo l'Agenzia delle Entrate e Invitalia S.p.A. (denominazione sociale completa indicata in epigrafe).

Per ciò che qui ancora interessa, Invitalia S.p.A. contestò la legittimità del trattamento riservato al suo credito, derivante da un prestito obbligazionario emesso da Antress Industry S.p.A. e sottoscritto da Invitalia S.p.A., quale gestrice del «Fondo Patrimonio PMI», istituito dall'art. 26, comma 12, del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. d.l. rilancio), convertito, con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020. Infatti, nella proposta di concordato non era previsto alcun pagamento in favore di Invitalia S.p.A., essendosi ritenuto il credito postergato ai sensi dell'art. 26, comma 14, del citato decreto legge n. 34 del 2020, mentre la società creditrice ne rivendicava (e rivendica tuttora) il rango privilegiato, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998.

La Corte d'appello di Bologna rigettò entrambi i reclami e confermò quindi l'omologazione del concordato preventivo.



Contro la sentenza della corte territoriale Invitalia S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.

Antress Industry S.p.A. si è difesa con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per l'udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso, ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C. del punto 28 della Comunicazione della Commissione Europea addì 08.05.2020 nonché degli artt. 26, comma 16 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con mod. nella Legge 17.07.2020 n. 77, dell'art. 7 comma 1 del Decreto Min. Economia addì 11.08.2020 ed allegato prospetto, degli artt. 5, 11, comma 1 lett. a) e commi 4 e 6 del Regolamento del Prestito addì 12.10.2021, degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8 comma 2 del Contratto di Sottoscrizione degli Strumenti Finanziari del 12.10.2021 nonché dell'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 e dell'art. 2745 C.C., in tema di natura privilegiata del credito vantato da Invitalia S.p.a. e sua errata postergazione».

2. Il secondo motivo di ricorso prospetta «Violazione di legge ex art. 360 n. 3) C.P.C., dell'art. 26, comma 16 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con mod. nella Legge 17.07.2020 n. 77, 7 comma 1 del Decreto Min. Economia addì 11.08.2020 ed allegato prospetto, nonché degli artt. 5, 11, comma 1 lett. a) e commi 4 e 6 del Regolamento del Prestito



addì 12.10.2021, degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8 comma 2 del Contratto di Sottoscrizione degli Strumenti Finanziari del 12.10.2021 e dell'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 nonché dell'art. 2745 C.C., in tema di natura privilegiata del credito vantato da Invitalia S.p.a. ed errata applicazione del criterio di specialità».

3. Il terzo motivo è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C., degli artt. 1362 e ss. C.C. nonché dell'art. 12 delle Preleggi e dell'art. 2745 C.C., in subordine eccezione di incostituzionalità dell'art. 26 comma 14 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con mod. nella Legge 17.07.2020 n. 77 in relazione agli artt. 2, 97 e 111 Costituzione ed avuto riguardo agli artt. 11, comma 1 lett. a) e commi 4 e 6 del Regolamento del Prestito addì 12.10.2021, 6, comma 1 (i) ed 8 comma 2 del Contratto di Sottoscrizione degli Strumenti Finanziari del 12.10.2021 nonché 9 comma 5 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 e 2745 C.C., in tema di interpretazione delle clausole normative e contrattuali che prevedono il rimborso anticipato del prestito e la sua natura privilegiata rispetto a quelle che ne dispongono la postergazione».

4. Il quarto motivo censura «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C., dell'art. 26, comma 16 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con mod. nella Legge 17.07.2020 n. 77, 7 comma 1 del Decreto Min. Economia addì 11.08.2020 ed allegato prospetto, nonché degli artt. 5, 11, comma 1 lett. a) e commi 4 e 6 del Regolamento del Prestito addì 12.10.2021, degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8 comma 2 del Contratto di Sottoscrizione degli Strumenti Finanziari del 12.10.2021 nonché dell'art. 9 comma 5 del D. Lgs.



31.03.1998 n. 123 e dell'art. 2745 C.C., in tema di immediata esigibilità del credito di Invitalia S.p.a., sussistenza privilegio generale e sua non postergazione».

5. Segue il quinto motivo, che prospetta «Violazione dell'art. 26, comma 16 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con mod. nella Legge 17.07.2020 n. 77, dell'art. 7 comma 1 del Decreto Min. Economia addì 11.08.2020 ed allegato prospetto, nonché degli artt. 5, 11, comma 1 lett. a) e comma 6 del Regolamento del Prestito addì 12.10.2021, degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8 comma 2 del Contratto di Sottoscrizione degli Strumenti Finanziari in pari data nonché dell'art. 9 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 e dell'art. 2745 C.C., in tema di mancata convenienza della proposta concordataria ed impossibilità di soddisfare il credito privilegiato di Invitalia S.p.a. in misura non inferiore rispetto alla Liquidazione Giudiziale».

6. Il sesto motivo denuncia «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C. degli artt. 109 comma 5 C.C.I.I. e 112 C.C.I.I. in tema di corretta formazione delle classi e calcolo della maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta di concordato in continuità aziendale».

7. Il settimo motivo è rubricato «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C. dell' art. 26, comma 16 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con mod. nella Legge 17.07.2020 n. 77, dell'art. 7 comma 1 del Decreto Min. Economia addì 11.08.2020 ed allegato prospetto, nonché degli artt. 5, 11, comma 1 lett. a) e commi 4 e 6 del Regolamento del Prestito addì 12.10.2021, degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8 comma 2 del Contratto di Sottoscrizione degli



Strumenti Finanziari del 12.10.2021 nonché dell'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 e degli artt. 2745 C.C. e 112 C.P.C., nullità della sentenza ex art. 360 n. 4) C.P.C. in relazione alla violazione degli artt. 112 C.P.C. e 132 n. 4 C.P.C. ed ancora omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5) C.P.C., in tema di mancato esame del rimborso anticipato del prestito e postergazione credito».

8. Infine, l'ottavo motivo censura la condanna aggravata alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno, pronunciata nei confronti di Invitalia S.p.A. e del suo legale rappresentante: «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C. degli artt. 51 comma 15 C.C.I.I. e 96 C.P.C., in tema di mala fede e lite temeraria».

9. Va preliminarmente sgomberato il campo dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, che sono infondate.

9.1. Con la prima si prospetta il passaggio in giudicato, perché non oggetto di specifica impugnazione, della decisione di inammissibilità del reclamo che, secondo Antress Industry S.p.A., sarebbe stata adottata dalla Corte d'appello di Bologna, con valore assorbente delle successive considerazioni sulla infondatezza nel merito dell'impugnazione; e ciò avendo la corte aderito all'affermazione del tribunale secondo cui l'opposizione di Invitalia S.p.A. sarebbe stata inammissibile, in quanto proposta da «creditore postergato per legge e, per ciò, non interessato al piano».

In realtà, al contrario di quanto prospettato nel controricorso, la corte territoriale ha rigettato nel merito il



reclamo (e in tal senso è esplicito il dispositivo), soltanto accennando alla questione della carenza di interesse al concordato «quale creditore postergato». Questione, del resto, tutt'altro che preliminare, essendo logicamente successiva all'accertamento, appunto, della qualifica di creditore postergato, che presuppone la decisione sull'oggetto principale, e, dunque, sul merito del reclamo proposto da Invitalia S.p.A.

9.2. Analogamente non rappresenta una *ratio decidendi* della sentenza impugnata, ma soltanto una considerazione di contorno, l'affermazione – di per sé corretta – secondo cui «la controversa natura, privilegiata o postergata, del credito *de quo*, non [può], in generale, trovare soluzione in ambito concordatario dove, diversamente da altre procedure concorsuali, difetta una fase di verifica di tali profili».

Infatti, nell'opposizione, prima, e nel reclamo, poi, di Invitalia S.p.A., la rivendicazione del rango privilegiato, invece di quello postergato attribuito al credito, è soltanto il veicolo tramite il quale sono state contestate la corretta formazione delle classi, la convenienza per il singolo creditore rispetto all'alternativa liquidatoria e l'effettiva fattibilità del piano, una volta corretto l'errore giuridico (che si assume) contenuto nella proposta. Tutti temi che trovano la loro sede pertinente proprio nel giudizio di omologazione del concordato preventivo.

10. I primi quattro motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, per la stretta connessione tra di loro, in quanto tutti insieme pongono la questione fondamentale del rango da attribuire al credito vantato da Invitalia S.p.A. – sono fondati, nei termini di seguito esposti.



10.1. Come si è anticipato in narrativa, il credito di cui si discute origina da un prestito obbligazionario, per € 5.008.000, che Invitalia S.p.A. ha sottoscritto quale gestrice del «Fondo Patrimonio PMI», istituito dall'art. 26, comma 12, del decreto legge n. 34 del 2020.

La Corte d'appello di Bologna (così come, prima, il Tribunale di Modena) ha ritenuto legittima la proposta di concordato, che ha escluso Invitalia S.p.A. dal voto e da qualsiasi pagamento, sulla scorta di quanto previsto nel successivo comma 14 del medesimo art. 26, il quale così dispone:

«Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 del codice civile».

Dunque, pur trattandosi senza dubbio di un finanziamento rientrante tra gli «interventi di sostegno pubblico alle imprese», per i quali l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 riconosce il privilegio di rango immediatamente successivo a quello dei crediti di cui all'art. 2751-*bis* c.c., il giudice del merito ha ritenuto che debba essere data prevalenza alla «speciale e posteriore normativa» contenuta nel decreto legge n. 34 del 2020, che, prevedendo la postergazione, non può che avere



negato – solo per questa particolare categoria di interventi pubblici – il privilegio riconosciuto in via generale dal d.lgs. n. 123 del 1998.

Invece, secondo la società attuale ricorrente, la disposizione contenuta nell'art. 26, comma 14, d.l. n. 34 del 2020 va interpretata in senso restrittivo e proprio alla luce del precetto generale contenuto nell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998. Così facendo, si dovrebbe riconoscere che la postergazione opera soltanto laddove «la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale» dopo la scadenza del termine previsto nello stesso comma 14 per il rimborso del prestito (ordinariamente sei anni), restando invece valida la regola del rango privilegiato nel caso di precoce interruzione del programma di finanziamento, come avvenuto nel caso di specie.

Invitalia S.p.A. sostiene che a tale corretta impostazione si conformano sia il d.m. 11.8.2020 (adottato in attuazione di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 26: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari»), sia il «Regolamento del prestito» e il contratto di sottoscrizione strumenti finanziari stipulato tra le parti il 12.10.2021 (atti nei quali viene richiamata e tenuta ferma la disciplina del d.lgs. n. 123 del 1998).

10.2. La controversia riguarda, dunque, il rapporto tra le due distinte normative (d.l. n. 34 del 2020 e d.lgs. n. 123 del 1998) e il corretto coordinamento delle loro (apparentemente) contrapposte previsioni.



In astratto la soluzione preferita dalla Corte d'appello di Bologna è lineare e fa leva su due consolidati criteri di interpretazione nel caso di successione delle leggi nel tempo (*lex specialis derogat generali* e *lex posterior derogat priori*). Tuttavia, la soluzione non può essere condivisa, perché è mancata la ricerca della possibilità di un coordinamento delle due disposizioni e non è stato approfondito il rapporto dell'art. 26 d.l. n. 34 del 2020 con la normativa di rango sì inferiore (d.m. 11.8.2020), ma legittimata ad integrare e specificare il significato di quella superiore dal rinvio contenuto nel comma 16.

Ebbene, l'art. 7, comma 1, del d.m. 11.8.2020 precisa che «Il Prospetto disciplina gli impegni della Società Emittente e le fattispecie che comportano l'immediato rimborso degli Strumenti Finanziari. Resta fermo l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123». Dunque, la disciplina generale che comprende il privilegio per il credito del gestore dell'intervento pubblico è richiamata proprio con riferimento al caso di «immediato rimborso», ovverosia al caso in cui un evento anomalo comporti l'interruzione anticipata del progetto alla base dell'intervento pubblico a sostegno dell'impresa (progetto che l'impresa finanziata è tenuta a perseguire e che l'ente gestore deve monitorare, come si desume dal comma 15 del medesimo art. 26 d.l. n. 34 del 2020: «La società emittente assume l'impegno di: a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci; b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti



produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16»).

10.3. Siffatta interpretazione restrittiva della disposizione che prevede la postergazione è anche suggerita da una doverosa verifica di compatibilità dell'ordinamento interno con quello eurounitario.

Occorre, infatti, considerare che l'intervento di sostegno pubblico alle imprese contenuto nel c.d. decreto rilancio fu disposto in attuazione di quanto previsto nella Comunicazione 8.5.2020 della Commissione europea (secondo emendamento alla Comunicazione del 19.3.2020), la quale, nel momento stesso in cui la consentiva, poneva precisi limiti alla erogazione (alle imprese trovatesi in «improvvisa carenza di liquidità» a causa dell'emergenza Covid-19) di prestiti con diritto al rimborso «subordinato [a quello dei] creditori ordinari di primo rango [*ordinary senior creditors*, nel testo in lingua inglese] in caso di procedure di insolvenza» (si veda il punto 28 della Comunicazione dell'8.5.2020, che riscrive completamente il punto 26 dell'originaria Comunicazione del 19.3.2020).

Poiché la postergazione del credito rispetto ai creditori chirografari è una forma di intervento pubblico più intensa di un semplice prestito da parte di un ente pubblico a condizioni agevolate (nella Comunicazione della Commissione è definito uno strumento, «meno distorsivo», ma «analogo al sostegno al capitale»), l'interpretazione restrittiva della disposizione interna



è sicuramente la più consona e prudentiale nel rapporto con la superiore normativa eurounitaria.

10.4. L'interpretazione restrittiva della disposizione che prevede la postergazione (fatta propria e specificata, come si è visto, nel d.m. delegato a definire «caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari») risulta, del resto, coerente con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che interpreta, al contrario, in senso espansivo la previsione del privilegio contenuta nell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998.

Come sinteticamente riassunto dal pubblico ministero nella memoria ex art. 378 c.p.c., è stato affermato che il privilegio in parola trova applicazione per i contributi che siano stati concessi alle imprese a fondo perduto (Cass. n. 23411/2023), anche durante l'esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca del beneficio (Cass. n. 23805/2025), per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale (Cass. n. 27360/2024), nonché per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di una garanzia (Cass. nn. 29599/2025; 9657/2024).

Tutto ciò in coerenza con la considerazione, di carattere generale, che il privilegio dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 *«ha come "causa" quella di assorbire e recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione di un utile reimpiego delle somme recuperate, a favore dello "sviluppo delle altre attività produttive"»,* sicché *«deve trovare applicazione ogniqualvolta ...*



il finanziamento abbia le caratteristiche di un intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive» (Cass. n. 27360/2024 cit., che cita a sua volta Cass. nn. 882/2020; 21841/2017; 3335/2012).

10.5. Da ultimo, in linea con la preferita interpretazione che coordina le due discipline, si pongono anche lo specifico «Regolamento del prestito» e il contratto di sottoscrizione strumenti finanziari, entrambi di data 12.10.2021.

Infatti, il «Regolamento del prestito» prevede sia l'ipotesi (all'art. 5) della postergazione, sia quella (all'art. 11) della applicazione dell'art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998, che riconosce invece il privilegio per il credito. L'apparente antinomia tra le due diverse disposizioni dell'atto volto a disciplinare le condizioni del medesimo prestito si risolve solo attribuendo a ciascuna disposizione un diverso ambito di operatività: l'art. 5, per il caso di regolare esecuzione del programma previsto dall'intervento di sostegno pubblico all'impresa; l'art. 11, per il caso di anticipata interruzione di quel programma a causa di un evento rilevante che si verifichi prima dello scadere della prevista durata esennale del prestito.

Certamente non possono essere il singolo «Regolamento del prestito» o il singolo contratto di sottoscrizione delle obbligazioni a stabilire il rango del credito di Invitalia S.p.A. Ma qui si tratta solo di constatare che quegli atti finali, esecutivi dell'intervento di sostegno pubblico all'impresa, non sono in contrasto, ma anzi perfettamente coerenti, con il dettato normativo desumibile dalle fonti superiori, a partire dai limiti posti dalla Commissione europea, per poi passare al testo del decreto legge e sottostante del decreto ministeriale delegato a



definire «caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento».

11. Per le medesime ragioni risultano fondati anche il quinto e il sesto motivo, con i quali Invitalia S.p.A. contesta la correttezza del giudizio espresso dai giudici del merito sulla convenienza, nei suoi confronti, della proposta di concordato preventivo e la legittimità della sua collocazione in una separata classe privata del diritto di voto e di qualsiasi partecipazione al riparto delle risorse disponibili per il pagamento dei creditori.

11.1. Il requisito della convenienza – che il giudice del merito ha il dovere di verificare, nel momento in cui gliene fa richiesta il creditore che si oppone all'omologazione – è stato ritenuto sussistente proprio sul presupposto che il creditore postergato non troverebbe alcun soddisfacimento nemmeno in caso di liquidazione giudiziale, se non dopo il (non prevedibile) pagamento integrale di tutti i creditori, sia privilegiati che chirografari.

Ne consegue che quel giudizio, così come la formazione di una classe in cui l'omogeneità di posizione (art. 2, lett. *r*, c.c.i.i.) è indicata proprio nel rango postergato, risulta viziato dall'errore di diritto commesso nell'interpretazione delle norme appena esaminate.

12. Con l'accoglimento dei primi sei motivi restano assorbiti il settimo e l'ottavo motivo. L'uno ripropone sostanzialmente la medesima questione, aggiungendo un'inutile denuncia di un asserito vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L'altro riguarda la decisione sulle spese e sulla responsabilità aggravata della parte soccombente, che viene



ovviamente a cadere in seguito all'accoglimento del ricorso sulla decisione di merito.

13. Alla cassazione segue il rinvio alla medesima Corte d'appello di Bologna, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i primi sei motivi di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 29.4.2026.

Il Consigliere estensore

Andrea Zuliani

Il Presidente

Francesco Terrusi

